



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO III

Roma,

Prot. nr.  
Rif. prot. entrata nr. 18744/2022  
Allegati:  
Risposta a Nota

All'Ufficio Legislativo Economia  
e, p.c.  
all'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
all'Ufficio Legislativo Finanze  
SEDE

**OGGETTO: A.S. 1131 – Misure per la rigenerazione urbana. *Nuovo testo e relazione tecnica.***

In relazione al provvedimento indicato in oggetto, pervenuto per le vie brevi in data 3 febbraio 2022, e con riferimento alle valutazioni espresse dal Dipartimento delle finanze in ordine al nuovo testo unificato con e-mail del 17 novembre 2021, è pervenuto, per le relative valutazioni, il documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili-MIMS in esito alla richiesta della Commissione Bilancio al Governo di predisporre la relazione tecnica.

Preliminarmente, in disparte numerosi errori nella numerazione dei commi di molte disposizioni incluse nel provvedimento in esame, si rileva che il testo del d.d.l. prevede, nell'ambito dei processi di rigenerazione urbana, molteplici interventi, diverse norme onerose o suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero minori entrate, nella maggior parte dei casi non quantificate.

Ancora in via preliminare, si segnala che la materia della rigenerazione urbana, oggetto del provvedimento normativo in esame, assume ampia rilevanza anche nell'ambito del PNRR, con riferimento agli obiettivi e traguardi di cui alla Missione M5C2 - "*Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore*", come più ampiamente descritto in seguito.

Pertanto, va evidenziato che le disposizioni di prossima adozione devono essere coerenti con i suddetti obiettivi e traguardi, nonché, più in generale, con i principi trasversali su cui si fonda il Piano. Tra questi, in particolare, il principio del "non arrecare un danno significativo all'ambiente"

(c.d. DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, che, con riferimento alla rigenerazione urbana, deve essere tenuto in massima considerazione.

Ciò posto, si rappresenta quanto segue.

### **Art. 3. (I soggetti istituzionali per la rigenerazione urbana)**

La norma dispone che il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) eserciti l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana e, nel contesto della legge in esame, ne individua ulteriori funzioni al fine di garantire una armonizzazione delle suddette politiche tra lo Stato e gli enti territoriali.

Al riguardo, la RT specifica che il CIPU è un organismo già previsto a legislazione vigente in quanto istituito dall'articolo 12-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Con riguardo agli oneri di funzionamento del suddetto Comitato la RT fa riferimento all'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, commi 4, 5 e 6, specificando altresì che, l'individuazione di ulteriori funzioni in capo al Comitato interministeriale per le politiche urbane non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Al riguardo, tenuto conto di quanto riportato nella relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.*

L'articolo individua, inoltre, nell'ambito delle rispettive competenze, alcune linee di intervento in capo alle regioni e ai comuni, tra le quali si segnala, per i comuni, la riduzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame dei tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione del suolo pubblico connessa alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana. La relazione tecnica asserisce che tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto saranno i comuni a decidere le predette riduzioni tributarie tenendo conto della situazione economica e finanziaria dell'ente stesso.

*Al riguardo, tenuto conto che la norma sembra prevedere l'obbligatorietà della riduzione del canone/tassa per l'utilizzo di suolo pubblico – pur non prevedendo il livello di tale riduzione la proposta può comportare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria, per l'eventuale ristoro che sarebbe dovuto agli EE.LL. interessati per minori entrate di pertinenza del loro bilancio; ristoro, per altro che sembra direttamente previsto al successivo articolo 9 del provvedimento in esame. Di tali oneri, peraltro, la RT non dà alcuna contezza e, pertanto, la stessa non può essere verificata positivamente.*

#### **Art. 4 (Programma nazionale per la rigenerazione urbana)**

La disposizione prevede che l'attività istruttoria, di analisi e redazione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana sia svolta dalle strutture del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, e che il medesimo sia inserito annualmente in apposito allegato al Documento di economia e finanza (DEF).

*Al riguardo, per quanto di competenza, non si ravvisano motivi ostativi al suo inserimento nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza, rinviandosi a valutazioni politiche e al dipartimento del Tesoro.*

*In ogni caso, si rappresenta la necessità che la disposizione sia integrata come segue:*

- *al comma 1, alla fine del periodo, inserire le seguenti parole: “**Gli interventi inseriti nel Programma sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), laddove previsto, ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3.**”*
- *al comma 2, lettera e), dopo la parola “monitoraggio”, inserire le seguenti: “**che per le opere pubbliche è quello previsto dal d.lgs. 229/2011.**”*

#### **Art. 5 (Programmazione comunale di rigenerazione urbana)**

La disposizione definisce le modalità di definizione e adozione della programmazione comunale di rigenerazione urbana.

*Al riguardo, si evidenzia la necessità che la relazione tecnica sia integrata con elementi utili alla regolamentazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione, da parte dei comuni, delle attività di ricognizione del territorio e definizione del perimetro degli interventi di rigenerazione urbana previste dal comma.*

#### **Art. 6 (Qualità della progettazione)**

La disposizione, ai **commi 1 e 2**, disciplina le modalità di predisposizione e affidamento delle attività di progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana.

Il **comma 3** (erroneamente numerato come ulteriore comma 1) prevede che i comuni, allo scopo di realizzare la programmazione comunale di rigenerazione urbana e di realizzazione dei progetti di cui al comma 4, possono avvalersi a titolo di anticipazione delle spese, di quota parte delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità, di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il **comma 4** (erroneamente numerato come ulteriore comma 2) prevede che gli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana destinati a beneficiare del

contributo economico del fondo per la rigenerazione urbana, oltre che delle altre agevolazioni stabilite dalla presente legge, assicurino una serie di condizioni ivi elencate.

*Al riguardo, si rileva che il predetto fondo è alimentato da risorse proprie della Cassa Depositi e Prestiti e che lo Stato si fa carico unicamente del riconoscimento degli interessi sul conto di tesoreria intrattenuto dalla Cassa. Posto che il comma richiamato prevede che l'alimentazione del conto sia effettuata nel rispetto dei limiti annuali di spesa fissati nel bilancio dello Stato, non si hanno osservazioni da formulare per i profili finanziari e si rinvia al Dipartimento del tesoro nel merito della proposta.*

#### **Art. 7 (Disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana)**

La disposizione detta la disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana ed è finalizzata a favorire tale realizzazione da parte dei soggetti privati, prevedendo semplificazioni procedurali e individuando specifiche ipotesi di deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici. Inoltre, si prevede la non applicazione della misura speciale degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. d-ter) che prevede la commisurazione del contributo al maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga, suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata e da questa erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, vincolato, con possibili pretese di ristoro da parte degli EE.LL..

*Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica deve essere integrata con elementi di maggior dettaglio al fine di escludere la possibilità che dalla stessa possano insorgere oneri connessi a minori entrate in favore dei comuni. Allo stato, si esprime parere contrario.*

#### **Art. 8 (Partecipazione delle comunità locali)**

Al comma 1 viene previsto che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane e i comuni singoli o associati, disciplinano le forme e i modi della partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena condivisione dei progetti anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico. Ai sensi del comma 2 si prevede che nei provvedimenti approvativi dei Piani comunali di rigenerazione urbana siano documentate le fasi relative alle procedure di partecipazione, nelle modalità stabilite dai singoli enti locali. Il successivo comma 3 prevede che la Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del D.lgs. 50/2016 approvi le raccomandazioni per lo svolgimento delle attività di partecipazione di cui al presente articolo.

*Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.*

### **Art. 9 (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)**

La disposizione prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380/2001 sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e all'adeguamento delle opere di urbanizzazione.

*Al riguardo, si rappresenta che – in considerazione del tenore generale della disposizione, la quale sembra fare riferimento al complesso delle misure sanzionatorie di carattere repressivo disciplinate nel T.U. edilizia (estremamente numerose e riferite, peraltro, sia a fattispecie di illecito amministrativo, sia a fattispecie di natura penale ovvero a reati depenalizzati) è necessario che la RT specifichi la destinazione attuale delle predette sanzioni, in relazione all'assetto attualmente determinatosi per effetto dell'art. 1, comma 460 della Legge di bilancio per il 2017, come modificato dal comma 1-bis del D.L. 148/2017.*

*Invero, dalla nuova disposizione sembra derivare un vincolo di destinazione esclusivo alla realizzazione, all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei predetti proventi, che potrebbe determinare effetti negativi sulla capacità di spesa d'investimento dei comuni. Inoltre, da tale destinazione esclusiva sembrerebbe, altresì, derivare il venire meno della possibilità di utilizzo delle sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001 che, ai sensi del successivo comma 4-ter, spettano al comune e sono destinati **esclusivamente** alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.*

*Qualora, infatti, dovessero ritenersi vincolate alla nuova ed esclusiva finalizzazione anche gli introiti delle sanzioni da ultimo richiamate, potrebbero derivarne possibili aggravii indiretti anche per il bilancio dello Stato, sia in relazione al funzionamento del meccanismo di reintegro del Fondo rotativo per la demolizione delle opere abusive di cui al D.L. 269/2003, art. 32, comma 12 cui i proventi delle sanzioni in questione possono – allo stato - essere destinati, sia per i conseguenti maggiori oneri che potrebbero derivarne in capo alle strutture per le Prefetture-UTG, a cui, dalla recente normativa di semplificazione di cui al D.L. 120/2020 sono state devolute le attività di demolizione di che trattasi in caso di inottemperanza degli EE.LL. a ciò direttamente tenuti.*

*Sul punto, nel rinviare anche alle eventuali osservazioni del Ministero dell'Interno, si osserva che la relazione tecnica deve essere necessariamente integrata con maggiori elementi di dettaglio al fine di escludere l'insorgenza, per effetto della modifica in questione, delle richiamate conseguenze negative a carico della finanza pubblica. Allo stato, si esprime **parere contrario**.*

#### **Art. 10 (Fondo nazionale per la rigenerazione urbana)**

Si istituisce un fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036.

*Si premette che analoga proposta di istituzione del fondo in parola è stata già presentata per la definizione del disegno di legge di bilancio e non accolta in tale contesto. Al riguardo appare opportuno chiarire se, e in che termini, tale fondo abbia finalità diverse dal “fondo per i progetti di rigenerazione urbana” e dal “fondo per la qualità dell’abitare” di cui alla legge di bilancio n. 160/2019, art. 1, commi 42 e 443.*

*In aggiunta, va ricordato che il tema della rigenerazione urbana costituisce, nell’ambito del PNRR, oggetto degli obiettivi e traguardi di cui alla Missione M5C2 - “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, che prevede interventi per l’inclusione attiva dei gruppi vulnerabili della popolazione. In particolare, occorre ricordare l’investimento 4 - “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, e l’investimento 6 - “Programma innovativo della qualità dell’abitare”. Per i progetti ivi previsti, con DM 6 agosto 2021, sono state assegnate, rispettivamente, risorse per un ammontare complessivo di euro 3.300.000.000,00 - erogate ai soggetti attuatori degli interventi secondo soglie specifiche, anch’esse indicate dal Piano- e di euro 2.800.000.000,00. Pertanto, sarebbe in ogni caso necessario un coordinamento tra il fondo di cui si propone l’istituzione e le risorse destinate all’attuazione del PNRR, al fine di scongiurare qualsiasi rischio di violazione del principio fondamentale del divieto di doppio finanziamento, previsto dal Piano.*

*Con specifico riferimento al comma 2, lettera h), ove si prevede che, nel primo triennio, parte delle predette risorse siano destinate ai comuni per il reclutamento di figure professionali a tempo determinato necessarie a far fronte agli adempimenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente provvedimento, si osserva che la proposta in esame utilizza genericamente il termine “figure professionali”, senza fornire indicazione in ordine a cosa si intenda con tale locuzione, al correlato inquadramento giuridico ed economico del medesimo nonché alle modalità di reclutamento delle figure stesse. Inoltre, la norma, essendo suscettibile di generare nuovo precariato, si pone in controtendenza con le disposizioni normative finalizzate al superamento strutturale del precariato esistente ed a prevenirne di nuovo nonché con il monito della Commissione europea del 3 dicembre 2020 di preannuncio di attivazione di procedura di infrazione per l’Italia in materia di precariato delle amministrazioni pubbliche. Oltretutto, la disposizione in argomento potrebbe dare luogo a successive richieste di stabilizzazione con contenziosi seriali e conseguenti nuovi e maggiori oneri non quantificabili e privi di copertura a carico degli enti.*

*Pertanto, sul punto, si esprime parere contrario.*

*In merito alla relazione tecnica, si rappresenta che la stessa non può contenere una riformulazione della norma sostanziale, inoltre si evidenzia che le risorse che costituirebbero la fonte di finanziamento del Fondo non sono allo stato determinate, e, perciò, non è verificabile l' idoneità allo scopo per il quale sono destinate; risulterebbe mutuata la medesima copertura, ancorché parziale, del programma "qualità dell'abitare". Pertanto, considerando che in tale circostanza è stato definito un versamento annuo, da acquisire all'erario a copertura del programma in questione fino al 2026, la relazione a corredo deve chiarire non solo le disponibilità attuali ma anche i valori al netto di coperture già predefinite, per poter valutarne la sostenibilità; inoltre trattandosi di risorse da verificare annualmente, e assegnare alla spesa mediante il meccanismo della riassegnazione, non permetterebbe una programmazione pluriennale di somme non disponibili che per ciascun singolo anno.*

*Quanto, poi, alla riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni si rappresenta che tali risorse sono, in particolare, preordinate per fronteggiare gli effetti derivanti dall'accensione di operazioni finanziarie, il cui netto ricavo è destinato alla realizzazione di infrastrutture ai sensi della legislazione vigente ed il loro impiego in difformità può compromettere o ritardare l'esecuzione di interventi già programmati.*

*Per tali ragioni, si esprime **parere contrario** per oneri non coperti e la relazione tecnica non è positivamente verificabile.*

*Ciò premesso, qualora fossero superate le criticità sopra evidenziate, con riferimento alla riformulazione dell'articolo 10 proposta dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, si rappresenta l'ulteriore necessità che:*

*- il comma 4 sia integrato dal seguente periodo:*

**"Gli interventi devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. A tal fine i soggetti attuatori classificano, accedendo al citato sistema, gli interventi finanziati sotto la voce: "Programma di rigenerazione urbana.";**

*- il comma 5 sia integrato come evidenziato in grassetto:*

**"5. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e tra i comuni capoluogo, con decreto del Ministero**

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, **anche sulla base delle risultanze del sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229.**”.

**Art. 11 (Incentivi economici e fiscali).**

L'articolo in esame prevede, al **comma 1**, che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, aggiornino le tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 16, comma 4, DPR 380/2001, e al costo di costruzione per i nuovi edifici di cui al comma 9 del medesimo decreto.

Il successivo **comma 1 (rectius comma 2)** specifica i criteri di tale aggiornamento.

Il **comma 2 (rectius comma 3)** prevede che gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non sono soggetti, fino alla conclusione degli interventi previsti nel Programma comunale di rigenerazione urbana, all'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, né alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”.

*Al riguardo, nel prendere atto delle valutazioni del Dipartimento delle finanze circa la suscettibilità della disposizione di comportare effetti negativi di gettito, non quantificabili, e nel rilevare l'assenza di copertura, si esprime **parere contrario**.*

Il **comma 1 (rectius 4)** prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengano applicate, in misura fissa di 200 euro ciascuna, su trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano interventi di rigenerazione urbana di iniziativa pubblica o di iniziativa privata.

*Al riguardo, si segnala che nell'ambito delle valutazioni di competenza, il Dipartimento delle finanze stima una perdita di gettito di circa 4,8 milioni di euro su base annua, a fronte della quale la disposizione in commento non prevede copertura. Pertanto, si esprime **parere contrario**.*

Il **comma 2 (rectius 5) dello stesso articolo 11** estende agli interventi di rigenerazione urbana le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 14 (detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica) e 16 (detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili) del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché, le disposizioni di cui all'articolo 119 (c.d. superbonus 110%) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

*Al riguardo, nel condividere le criticità rilevate dal Dipartimento delle finanze in ordine alla genericità dell'ambito applicativo della disposizione in commento, con conseguente impossibilità di quantificazione degli oneri recati dalla medesima, si esprime **parere contrario**.*



Il **comma 4 (rectius 7)** prevede il riconoscimento di una detrazione ai fini Irpef pari al cinquanta per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, cedute da persone giuridiche dopo la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

La predetta detrazione è riconosciuta, ai sensi del **comma 3 (rectius 6)**, anche in relazione agli interventi di demolizione e successiva ricostruzione degli edifici.

Il Dipartimento delle finanze stima i seguenti effetti finanziari a decorrere dal 2022:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
IRPEF	0,0	-105,3	-165,5	-225,7	-285,9	-346,1	-406,3	-466,5	-526,7	-586,9	-647,1	-602,0

*(in milioni di euro)*

*Al riguardo, poiché la disposizione non prevede alcuna copertura in relazione ai summenzionati oneri, allo stato, si esprime parere contrario.*

*Tutto quanto sopra illustrato, si evidenzia che la relazione tecnica elaborata dal MIMS, a quanto consta, si limita a descrivere il contenuto delle suddette norme, senza fornire la dimostrazione della quantificazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di minori entrate tributarie a carico della finanza pubblica. Al riguardo, si segnala, quindi, la necessità che la relazione tecnica di cui trattasi sia convenientemente integrata.*

*Infine, ferme restando le valutazioni di ordine politico, si ribadisce, altresì, che a fronte degli effetti finanziari negativi derivanti dalle disposizioni di cui sopra, dovranno essere individuati idonei mezzi di copertura finanziaria.*

#### **Art. 12 (Semplificazioni)**

La norma detta disposizioni volte a individuare procedure semplificate in materia di espropriazione. Si prevede, anche, che nelle aree oggetto degli interventi di rigenerazione urbana, i comuni, previa valutazione urbanistica e apposita votazione in consiglio comunale, possano ridurre la dotazione obbligatoria di parcheggi al servizio delle unità immobiliari fino al 50 per cento (90 per cento nelle aree servite da snodi del trasporto rapido di massa) a fronte della corresponsione al comune da parte dei soggetti interessati di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale nella medesima zona. Si prevede che le somme corrisposte per tale finalità sono destinate dal comune all'implementazione della mobilità collettiva e leggera.

*Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del MIMS.*

### **Articolo 13 (Delega al Governo per la redazione di un Testo unico in materia di edilizia)**

L'articolo impegna il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di introdurre misure per la predisposizione di un testo unico in materia edilizia.

*Al riguardo, si evidenzia che la relazione tecnica deve essere integrata al fine di dimostrare la neutralità finanziaria dei vari punti di delega o, nel caso di onerosità, indicare la quantificazione degli oneri che dovranno trovare adeguata copertura nell'ambito del provvedimento in esame. Solamente nel caso in cui la materia risulti complessa e non sia possibile al momento quantificarne l'onerosità delle disposizioni, si potrà far riferimento all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilità e finanza pubblica.*

*Il comma 3 (erroneamente indicato come comma 2 nel testo pervenuto) dovrà essere riformulato, come segue:*

*- nel caso di invarianza di spesa:*

*“Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.”*

*- nel caso di onerosità quantificabile, per la quale andrà indicata necessaria copertura:*

*“Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo ..., comma .....”*

*- nel caso di onerosità al momento non quantificabile per la complessità della materia:*

*“Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, la relativa quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Qualora eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti da un decreto legislativo non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, il decreto è emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.”*

### **Articolo 14 (Copertura finanziaria)**

La norma prevede che agli oneri relativi al Fondo nazionale per la rigenerazione urbana di cui al sopra esaminato articolo 10 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte investimenti iscritto ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al MIMS.

*Con riferimento alla copertura proposta, segnalando che, oltre l'articolo in questione risultano onerose e prive di individuazione dell'onere da coprire anche altre misure del DDL e che la stessa risulta mal formulata, si esprime **parere contrario** in quanto sul fondo speciale di conto capitale, l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, non presenta sufficienti disponibilità.*

*Per quanto sopra esposto si esprime **parere contrario** all'ulteriore corso del provvedimento.*

Il Ragioniere Generale dello Stato



